



# ASI

l'Ente di Promozione Sportiva su misura per te

# Tavola Rotonda

# Sabato 2 giugno\_2018

---

**Dott. Diego Maria Maulu**  
Direttore Generale ASI

# Assicurazione RC

Decreto 3 novembre 2010 – Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

### Art.3

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al 4 comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

# Assicurazione RC Cos'è

La **responsabilità civile** nell'esercizio delle attività sportive riguarda ipotesi di responsabilità che possono essere così sommariamente classificate:

- a) responsabilità dell'atleta per il danno cagionato ad un altro partecipante;
- b) b) responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva sia verso i partecipanti, sia verso i terzi estranei;
- c) c) responsabilità del gestore dell'impianto in cui si svolge la manifestazione;
- d) d) responsabilità del medico sportivo.



# Contratto assicurativo

## Art. 4

Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222





# Contratto assicurativo

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale



del Presidente e degli organi Direzionali dell'ASI;



del Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliati all' ASI;



di quanti abbiano Incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico culturali, quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo culturali e tutte le persona componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'ASI, dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati.

**Altresì per gli istruttori, di fitness e di ogni altra disciplina, la copertura è operativa in qualsiasi occasione e luogo si svolga l'attività espletata sempreché organizzata sotto l'egida ASI**

# Iscrizione al Registro

# CONI

## Costituzione della Repubblica Italiana

## Regolamento CONI-EPS

### **ART. 18, LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE: COS'E'**

**Libertà di associazione:** art. 18 Cost. Art. 18. *I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

# Iscrizione al Registro CONI Regolamento CONI-EPS

## Articolo 2 Attività

1. **Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:**

a) *Motorio – Sportive*

- 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
- 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal **CONI**.